



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 85 LEGISLATURA N. IX

DE/CN/TAE Oggetto: Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con
 0 NC DPCM 16.07.2009. Determinazione dei requisiti
 economico e sociali delle categorie beneficiarie degli
 interventi
 Prot. Segr. 1371

Lunedì 3 ottobre 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
 via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
 convocata.

Sono presenti:

- PAOLO PETRINI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SANDRO DONATI Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- SERENELLA GUARNA MORODER Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUCA MARCONI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la
 Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice
 Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta
 regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Canzian Antonio.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO


Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
 del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

 **OGGETTO: Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con DPCM 16.07.2009. Determinazione dei requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie degli interventi**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Territorio, Ambiente ed Energia da cui si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della L.R. 15.10.01 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;


VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di individuare i requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa, secondo quanto previsto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

(Paolo Petrin)




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui sono state delineate le linee di indirizzo per la redazione del *Piano nazionale di edilizia abitativa*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa
- L.R. 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative".

MOTIVAZIONE

L'art. 11, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, individua i beneficiari degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con DPCM 16 luglio 2009 nelle seguenti sette categorie sociali:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

La Divisione V - Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 4647 del 11.5.2011, ha sollecitato le regioni a definire i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali svantaggiate individuate dal predetto art. 11, comma 2, del D.L. 112/2008

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Risulta pertanto necessario individuare, per ciascuna delle predette categorie sociali, i requisiti di ordine economico e sociale per beneficiarie degli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, che vengono individuati nel testo di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(Nicola Scullia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E SOCIALE

VISTO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Giorgio Girotti Pucci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO
AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Antonio Minetti)

La presente delibera si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

**PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
(ART. 11 D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 – DPCM 16 LUGLIO 2009)**

**REQUISITI ECONOMICI E SOCIALI DELLE CATEGORIE BENEFICIARIE
DEGLI INTERVENTI**

I beneficiari degli alloggi devono essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dagli articoli 18 e 20 quater della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36, a seconda che gli alloggi da dare in locazione siano stati realizzati con il contributo di cui all'art. 5, co. 2, del DPCM 16 luglio 2009 ovvero si tratti di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

(Requisiti soggettivi per beneficiare degli alloggi realizzati con il contributo di cui all'art. 5, co.2, del DPCM 16.7.2009):

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della regione ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- d) avere un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), non superiore al limite stabilito dall'ultimo piano regionale di edilizia residenziale approvato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36. Tale limite viene aggiornato annualmente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Requisiti soggettivi per beneficiare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale)

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;
- c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- d) avere un reddito familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni (criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), non superiore al limite determinato annualmente dalla regione per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dagli appartenenti alle seguenti categorie destinatarie degli interventi così individuate:

A) NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO, ANCHE MONOPARENTALI O MONOREDDITO

Requisiti

- (basso reddito): i Comuni, nell'emanare gli avvisi pubblici per l'assegnazione degli alloggi, possono stabilire limiti di valore ISEE inferiori ai valori individuati ai sensi delle precedenti lettere d) per individuare fasce di reddito di particolare disagio in relazione alle problematiche abitative locali

B) GIOVANI COPPIE A BASSO REDDITO

Requisiti

- (qualifica di giovane coppia): per giovane coppia si intende quella costituita da due persone che sono legate da vincolo di matrimonio o da vincoli affettivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, da non più di due anni, o che hanno effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo celebrano prima dell'assegnazione dell'alloggio;

Y

N



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- (basso reddito): i Comuni, nell'emanare gli avvisi pubblici per l'assegnazione degli alloggi, possono stabilire limiti di valore ISEE inferiori ai valori individuati ai sensi delle precedenti lettere d) per individuare fasce di reddito di particolare disagio in relazione alle problematiche abitative locali

C) ANZIANI IN CONDIZIONI SOCIALI O ECONOMICHE SVANTAGGIATE

Requisiti

- (qualifica di anziano): richiedente con almeno 65 anni di età;
- (condizioni economico-sociali svantaggiate): trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) anziano portatore di handicap;
 - b) anziano che vive solo;

D) STUDENTI FUORI SEDE:

Requisiti

- (qualifica di studente fuori sede): studente residente in comune che dista almeno 25 km dal comune sede del corso di studi;

E) SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO

Requisiti

- (qualifica di soggetto sottoposto a procedure esecutive di rilascio): soggetto che deve lasciare libero l'immobile ove risiede per uno dei seguenti motivi:
 - a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile;
 - b) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
 - c) a seguito di ordinanza di sgombero;
 - d) a seguito di sentenza di separazione / divorzio con assegnazione dell'immobile di residenza all'altro coniuge

F) ALTRI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9:

Requisiti

- (qualifica di soggetto sottoposto a procedure esecutive di rilascio): soggetto che, oltre a dover lasciare libero l'immobile ove risiede per uno dei motivi di cui alla precedente lettera E), si trova in una delle seguenti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

condizioni: presenza nel proprio nucleo familiare di un ultrasessantacinquenne; o di un portatore di handicap; o di un malato terminale; o di figli fiscalmente a carico.

G) IMMIGRATI REGOLARI A BASSO REDDITO

Requisiti

- (qualifica di immigrato regolare): straniero in regola con le disposizioni in materia di ingresso e/o di soggiorno dettate dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- (basso reddito): i Comuni, nell'emanare gli avvisi pubblici per l'assegnazione degli alloggi, possono stabilire limiti di valore ISEE inferiori ai valori individuati ai sensi delle precedenti lettere d) per individuare fasce di reddito di particolare disagio in relazione alle problematiche abitative locali

DISPOSIZIONI COMUNI

- 1) I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di alloggio nei procedimenti di assegnazione a evidenza pubblica, e comunque al momento della stipula del contratto di locazione, da tutti i componenti del nucleo familiare;
- 2) Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi del richiedente si fa riferimento alla nozione di *nucleo familiare* stabilita dall'art. 2, co. 1, lett. c, della L.R. n. 36/2005;
- 3) Ai fini della verifica del requisito dell'impossidenza di immobili si fa riferimento alla nozione di *abitazione adeguata* stabilita dall'art. 2, co. 2, della L.R. 36/2005;
- 4) Per portatore di handicap si intende la persona riconosciuta tale ai sensi della vigente legislazione. Ai fini del presente provvedimento, in caso di persone maggiorenni, il grado di menomazione riconosciuto dalle competenti autorità deve essere pari ad almeno il 67 per cento.